

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 16 maggio 1973, su proposta del Ministro per l'Interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

MAGGIONI Pietro, il 23 maggio 1971 in Milano, frazione Baggio. — Udite le invocazioni di aiuto di un bimbo, caduto in una roggia, non esitava, malgrado giovanissimo e menomato nelle proprie possibilità per avere un avambraccio ingessato, a calarsi, completamente vestito, nelle melmose ed infide acque, per afferrare e trarre a riva il pericolante, ormai privo di sensi. Provvedeva, quindi, a praticargli la respirazione artificiale e, fermata un'auto in transito, a farlo trasportare in ospedale, dando ammirevole esempio di sprezzo del pericolo e di generoso impulso altruistico.

SIGALINI Francesco, sergente segnalatore della marina militare, il 29 giugno 1971 in Castelvisconti (Cremona). — Spinto da generoso impulso ed incurante del grave rischio, non esitava a tuffarsi, parzialmente vestito e fra l'incerta esitazione dei presenti, nelle profonde e vortuose acque di un fiume per soccorrere una donna in procinto di annegare. Lottando a lungo contro la violenta corrente, riusciva, infine, a raggiungere la pericolante, trascandola salva alla riva, dopo estenuanti, ripetuti sforzi. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed operante solidarietà umana.

Alla memoria di **SEPE Armando**, brigadiere dei carabinieri, il 17 gennaio 1973 in Copparo (Ferrara). — Consapevole di dover affrontare un pericoloso criminale, che si era rifugiato nella propria abitazione, dopo aver ucciso un proprio congiunto ed averne feriti altri due, con esemplare coraggio e generoso altruismo, faceva arrestare a prudente distanza il dipendente, che lo accompagnava, proseguendo da solo. Nell'azione il campanello elettrico della porta, provocava l'esplosione del gas, di cui il folle aveva saturato l'immobile, venendo travolto dalle macerie. Esempio altissimo di attaccamento al dovere e di assoluto sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

Alla memoria di **PERUGINI Sesto**, il 5 luglio 1970 in Impruneta (Firenze). — Benchè poco esperto nel nuoto, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un torrente, per soccorrere il proprio fratello, scivolatovi accidentalmente. Nel generoso tentativo, che consentiva il salvataggio del congiunto, scompariva sott'acqua, sacrificando la vita ai più alti ideali di generosità e di amor fraterno.

STRAMACCONI Augusto, il 2 luglio 1971 in Roma. — Intuito che alcuni malviventi stavano per perpetrare una rapina in una gioielleria, provvedeva immediatamente a fare avvertire la polizia, non esitando, inoltre, con coraggiosa determinazione, a gridare per dare l'allarme. Il suo tempestivo e generoso intervento costringeva alla fuga i malfattori, che cercavano di colpirlo con un colpo d'arma da fuoco.

QUASSOLO Giovanni, maresciallo capo dei carabinieri, il 5 settembre 1971 in Merate (Como). — Incurante del grave pericolo, non esitava ad addentrarsi, con altro animoso, in una abitazione saturata di gas per recar soccorso ad una donna, che, a scopo suicida, aveva aperto una bombola. Nell'intervento, che valeva a salvare la malcapitata, riportava gravi ferite per l'improvviso scoppio del contenitore.

COLOMBO Angelo, vigile del fuoco, il 5 settembre 1971 in Merate (Como). — Incurante del grave pericolo, non esitava ad addentrarsi, con altro animoso, in una abitazione saturata di gas per recar soccorso ad una donna, che, a scopo suicida, aveva aperto una bombola. Nell'intervento, che valeva a salvare la malcapitata, riportava gravi ferite per l'improvviso scoppio del contenitore.

RESTIVO Placido, finanziere di mare, il 16 settembre 1971 in Castellammare di Stabia (Napoli). — Spinto da generoso ardimento, non esitava a tuffarsi nelle profonde acque di un porto, per trarre in salvo un uomo, accidentalmente precipitatosi, cui prestava, poi, le prime cure.

PIROZZI Antimo, carabiniere, il 3 dicembre 1971 in S. Angelo dei Lombardi (Avellino). — Scorta una bombola di gas in fiamme che, rotolando su una strada in pendio, minacciava di esplodere con gravissimo rischio per i numerosi passanti, non esitava arditamente ad afferrarla e, dopo aver tentato invano di soffocare le fiamme, la scaraventava in una fontana, scongiurando ogni pericolo.

MARCHESE Pietro, maresciallo capo dei carabinieri, il 7 dicembre 1971 in Racalmuto (Agrigento). — Avvertito che un violento incendio si era sviluppato all'interno di un appartamento, interveniva immediatamente e, con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, continuava a prodigarsi nelle difficili operazioni di spegnimento, nonostante fosse stato ferito dall'improvviso parziale crollo del soffitto in fiamme.

ALBERICO Romeo, maresciallo capo dei carabinieri, il 25 marzo 1972 in Casal di Principe (Caserta). — Avvertito che, in una abitazione si era sviluppato un violento incendio, non esitava ad addentrarsi coraggiosamente nei locali in fiamme per evitare lo scoppio di una bombola di gas. Riuscì, quindi, a bloccare la fuoruscita di gas, provvedeva a trasportare allo esterno il contenitore, riportando ustioni, che non gli impedivano di continuare, con ammirevole abnegazione, a partecipare alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

PIERRO Alfredo, carabiniere, il 7 luglio 1972 in Genova-Nervi. — Con coraggiosa determinazione ed elevato senso del dovere, affrontava uno squilibrato armato di scure, che seminava il panico in uno scalo ferroviario, riuscendo, dopo un drammatico inseguimento e una violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

(45)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 942.

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Art. 2.

La domanda per l'omologazione di cui al precedente articolo 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE.

Art. 3.

L'omologazione di cui al precedente articolo 1 ha luogo in seguito all'esame del tipo di veicolo da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il quale accerta che il tipo medesimo soddisfi alle prescrizioni tecniche e alle verifiche richieste.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quando ha proceduto all'omologazione, ha la facoltà di controllare, se necessario in reciproca collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità, che la produzione sia conforme al prototipo omologato. Lo stesso Ministero, per ogni tipo di veicolo che ha omologato o che ha rifiutato di omologare, informa, entro il termine di un mese, le competenti autorità degli altri Stati membri della CEE inviando la documentazione relativa.

Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato viene compilato dal costruttore o dal suo legale rappresentante un certificato di conformità il cui modello è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il costruttore o il suo legale rappresentante deve informare il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della cessazione eventuale della produzione di un tipo di veicolo omologato, nonché di ogni eventuale modifica.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, se ritiene che le modifiche proposte non esigano una modifica del tipo omologato, ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e indirizza alle autorità competenti degli altri Stati membri della CEE, mediante invii raggruppati e periodici, copie della documentazione relativa alle modifiche apportate.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constata che una modifica apportata giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e trasmette la nuova documentazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della CEE entro il termine di un mese.

Nel caso in cui l'omologazione del tipo venga modificata ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla cessazione della produzione del tipo omologato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile comunica, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli Stati membri della CEE i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente all'omologazione originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova omologazione.

Art. 5.

I veicoli di cui all'articolo 1, ai quali uno Stato membro della CEE abbia rilasciato la omologazione CEE e la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono ammessi all'immatricolazione sulla base del certificato di conformità.

Tuttavia questo certificato non impedisce il rifiuto dell'immatricolazione per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato. La conformità al prototipo omologato viene a mancare quando, rispetto alla omologazione, sono state constatate divergenze non

autorizzate a norma del precedente articolo 4 dalle autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione.

Art. 6.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che più veicoli, accompagnati da un certificato di conformità, non sono conformi al tipo omologato, può revocare l'omologazione di cui ai precedenti articoli, informandone le competenti autorità degli Stati membri della CEE con la precisazione dei motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

Art. 7.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che i veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne informa immediatamente le competenti autorità degli Stati membri e la commissione delle Comunità, precisando i motivi della sua decisione.

Art. 8.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, su richiesta dell'interessato, possono trovare applicazione, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie.

Analogamente il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riterrà validi per il riconoscimento, in Italia, del tipo di veicolo o di dispositivo che abbia già ottenuto l'omologazione nazionale presso altro Stato membro della CEE, i controlli già effettuati dalle competenti autorità di quello Stato in applicazione delle prescrizioni tecniche comunitarie già emanate.

Art. 9.

A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'articolo 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 10.

Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla

omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche a singole parti di veicoli e ai dispositivi dei medesimi.

Art. 12.

Le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie 71/127/CEE relative ai retrovisori, nonché quelle contenute nella direttiva 70/221/CEE relativamente alla parte II, concernente dispositivi di protezione posteriore, si applicano entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai veicoli indicati all'articolo 1 circolanti con targa nazionale.

Chiunque circoli con uno dei veicoli soggetti agli obblighi del precedente comma e non rispondenti agli obblighi stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificare dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI —
LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1973, n. 943.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino,

ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 13 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — CARUSO

**ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

Art. 2 — L'Istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle vigenti leggi, nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle Casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della superiore vigilanza.

Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

L'Istituto potrà inoltre costituire altre sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 6 miliardi e sono costituiti da seimila quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come in appresso:

Cassa di risparmio di Alessandria: n. 333 quote	L.	333.000.000
Cassa di risparmio di Asti: n. 459 quote	»	459.000.000
Cassa di risparmio di Biella: n. 351 quote	»	351.000.000
Cassa di risparmio di Bra: n. 93 quote	»	93.000.000
Cassa di risparmio di Cuneo: n. 519 quote	»	519.000.000
Cassa di risparmio di Fossano: n. 93 quote	»	93.000.000
Cassa di risparmio di Saluzzo: n. 90 quote	»	90.000.000
Cassa di risparmio di Savigliano: n. 66 quote	»	66.000.000
Cassa di risparmio di Torino: n. 3.630 quote	»	3.630.000.000
Cassa di risparmio di Tortona: n. 108 quote	»	108.000.000
Cassa di risparmio di Vercelli: n. 258 quote	»	258.000.000
	L.	6.000.000.000